



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VI - Gestione delle crisi in agricoltura

Roma, 1 MAR. 2013

Alle Regioni ed alle Province  
autonome di Trento e di Bolzano  
Assessorati agricoltura

Loro Sedi

DG DISR

Prot. Uscita del 11/03/2013

Numero: **0004662**

Classifica:



**Oggetto:** Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e s.m.i. - Interventi assicurativi ex ante -  
Chiarimenti

All' Agenzia per le erogazioni  
Agricoltura - Organismo di  
Coordinamento

Roma

Agli Organismi collettivi di difesa  
delle produzioni agricole e loro  
Collegi sindacali

Loro Sedi

All' Associazione nazionale dei  
Consorti di difesa - Asnacodi

Roma

All' Associazione nazionale fra le  
imprese assicuratrici - Ania

Roma

Il piano assicurativo agricolo 2013 ha introdotto una serie di innovazioni in termini di opportunità assicurative e di maggiori dettagli rispetto ai piani precedenti che sono stati oggetto di alcuni quesiti da parte dei diversi attori del sistema assicurativo; sulla base delle richieste pervenute si riportano di seguito le dovute precisazioni.

**Determinazione delle produzioni medie unitarie annuali per il calcolo dei valori assicurabili con polizze agevolate.**

Il Piano assicurativo agricolo 2013 all'art. 13, comma 12, richiama le modalità di determinazione dei valori assicurabili ed in particolare le rese unitarie massime da considerare per il calcolo dei valori assicurati; dopo aver richiamato l'art. 11 comma 2 lett. b) del regolamento (CE) n. 1857/06, assegna alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano il compito di stabilire le produzioni medie unitarie annuali per prodotto/tipologia colturale che rappresentano le quantità unitarie massime assicurabili per le polizze agevolate.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VI - Gestione delle crisi in agricoltura

In proposito il regolamento (CE) n. 1857/06 ed il comma 2 dell'art. 70 del Reg. (CE) n. 73/09, ai fini del calcolo della soglia di danno del 30% per l'accesso ai risarcimenti, fanno riferimento alla produzione media annua di un dato agricoltore nel triennio precedente o alla sua produzione media triennale calcolata sui 5 anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa.

Per le imprese fortemente orientate al mercato, in cui le scelte colturali possono cambiare di anno in anno (es. aziende cerealicole, orticole ecc.) oppure nel caso degli allevamenti con terra dove i prodotti vengono reimpiegati nell'alimentazione del bestiame, risulta difficile avere a disposizione la documentazione sulle produzioni medie del triennio precedente da prendere a riferimento per la determinazione delle rese assicurabili, o perché inesistente, trattandosi di prodotti non coltivati in precedenza dall'azienda oppure, essendo completamente reimpiegati in azienda, non risultano in ogni caso nei documenti ufficiali (fatture, bolle di consegna ecc.).

Per questo con il piano assicurativo è stato affidato alle Regioni ed alle Province autonome, nel rispetto della ripartizione delle competenze tra Stato e i suddetti enti territoriali stabilita dal titolo V della Costituzione, il compito di individuare le rese unitarie medie di riferimento per la stipula delle polizze agevolate.

Si deve inoltre tener conto che, stante le notevoli diversità ambientali, strutturali ed organizzative delle imprese situate nelle diverse regioni, risulterebbe comunque difficile individuare a livello nazionale dei valori medi che siano rappresentativi delle diverse realtà.

La base di partenza dovrà essere rappresentata dai dati statistici ufficiali, con dettaglio minimo provinciale o altimetrico (Pianura, collina, montagna), rilevati dai vari organismi pubblici per le categorie delle principali produzioni, (dati ISTAT, dati Camere di commercio, dati di Organismi regionali preposti, ecc.); all'interno di questi si potranno specificare ulteriori sottocategorie le cui dinamiche produttive si discostano dalle categorie principali dettagliando, se necessario, fino alle singole voci di prodotti per le quali annualmente il Ministero provvede già a determinare i prezzi massimi, considerando tuttavia:

- per le produzioni soggette a disciplinari (Dop, Igp, Stg ecc.) le rese di riferimento devono essere contenute nel limite delle rese massime previste dagli stessi;
- per le rese medie, se ritenuto necessario, il livello territoriale minimo di dettaglio potrà comprendere singoli territori comunali, o aree omogenee in relazione alla diversa produttività ed ai diversi tipi di colture presenti (varietà, impianti a diversa densità, impianti

17/11





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

giovani non ancora piena produzione o impianti vecchi nella parte finale della vita produttiva, ecc. );

- Per il reperimento dei dati produttivi possono essere prese in considerazione le quantità relative ai conferimenti a centri di raccolta, Cooperative, Organizzazioni di produttori ecc., rapportate alle superfici di riferimento;
- Per le produzioni di nuova introduzione o per quelle marginali dove non sono disponibili dati puntuali dai quali derivare le rese medie, saranno definite con riferimento ai valori ricavabili in un ambito territoriale più ampio (provinciale, regionale, nazionale).

Resta valida l'opzione per il singolo agricoltore di poter assicurare la propria media aziendale, così come previsto dalle vigenti normative. In questo caso la resa unitaria dovrà essere dichiarata ai sensi della legge 445/2000 e la stessa dovrà essere attestabile da documentazione fiscale e contabile da produrre a richiesta degli Enti preposti al controllo; in caso di dichiarazione mendace saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

**Assicurazione del bestiame**

Il Piano assicurativo agricolo 2013 all'art. 3 comma 7 stabilisce che "le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze pluririschio in cui sono comprese tutte le avversità per singola specie assicurata elencate all'articolo 1, da punto 1.7.1 a 1.7.7 ad eccezione delle epizootie a sviluppo endemico e di quelle inserite a carattere sperimentale che possono essere comprese facoltativamente".

In proposito sono pervenute da più parti richieste di chiarimenti riguardo all'elenco delle epizootie che devono obbligatoriamente essere comprese nelle polizze pluririschi per essere ammesse all'agevolazione sulla spesa.

Il piano assicurativo ha validità per l'intero territorio nazionale e di conseguenza gli obblighi ivi previsti devono essere applicati su tutto il territorio di competenza del piano stesso, comprese le epizootie. Ci sono tuttavia alcune epizootie che insorgono con uniformità nel tempo e con casi sporadici in determinate parti del territorio nazionale in cui rimangono confinate per il persistere in loco degli organismi patogeni che le provocano; è da ritenere che queste patologie possano essere considerate endemiche e pertanto, insieme a quelle introdotte a carattere sperimentale, possano essere assicurate facoltativamente in aggiunta a quelle obbligatorie.

Per maggior chiarezza si riporta di seguito uno schema suddiviso per specie o per gruppi omogenei di specie animali con le epizootie che devono necessariamente essere comprese nelle polizze pluririschi per le garanzie abbattimento forzoso e mancato reddito per l'accesso alle agevolazioni e quelle per le quali l'inserimento nelle stesse polizze può essere considerato facoltativo.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

Bovini e bufalini

Obbligatorie

- Afta epizootica
- Brucellosi
- Pleuropolmonite
- Tubercolosi
- Leucosi Enzoootica

Facoltative

- Blue Tongue
- Encefalopatia spongiforme bovina
- Carbonchio Ematico
- Diarrea Virale Bovina
- Rinotracheite infettiva/ Malattia delle mucose
- Paratubercolosi

Suini

Obbligatorie

- Peste suina classica
- Vescicolare Suina
- Afta Epizootica

Facoltative

- Peste suina africana
- Trichinellosi
- Morbo di Aujeszky

Ovicapriini

Obbligatorie

- Blue tongue
- Brucellosi
- Afta epizootica

Facoltativa



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

- Scrapie

Avicoli

Obbligatoria

- Newcastle

Facoltative

- Influenza aviaria
- Salmonellosi

Api

Obbligatorie

- Peste americana
- Peste europea

Facoltative

- Varroasi
- Acariosi
- Amebiasi
- Infestazione da Aethinia Tumida
- Nosemiasi

Equini

Obbligatorie

- Encefalite equina
- Anemia infettiva

Facoltative

- Arterite virale
- Influenza equina

Cunicoli

Obbligatorie

- Mixomatosi
- Malattia emorragica virale





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

**Facoltative**

- Pasteurellosi
- Enterocolite epizootica
- Colibacillosi
- Stafilococchi
- Coccidiosi
- Infestazione da *Passalurus Ambiguus*
- Rogna auricolare e cutanea
- Encefalitozoonosi
- Dermatofitosi

**Sottoscrizione delle polizze pluririschi.**

A partire dal 2013 le polizze monorischio sono escluse dall'agevolazione pubblica; infatti per essere ammissibili all'aiuto devono comprendere almeno due rischi per quest'anno e, dal 2014, almeno 3 dei seguenti: *colpo di sole e venti sciroccali, eccesso di neve, eccesso di pioggia, gelo brina e sbalzi termici (brina e sbalzi termici a partire dal 2014), grandine, venti forti.*

Inoltre, per essere ammesse all'agevolazione pubblica le polizze assicurative e conseguentemente i certificati di assicurazione non possono garantire rischi inesistenti (art. 1895 del codice civile), non possono entrare in copertura dopo l'insorgenza dei rischi o dopo che questi siano cessati; i rischi sottoscritti devono essere comunque compatibili con il ciclo colturale della specie assicurata.

**Termini per l'informatizzazione delle polizze.**

Con decreto ministeriale 20 aprile 2011 sono stati stabiliti termini, modalità e procedure per l'erogazione del contributo pubblico sulla spesa assicurativa, in particolare all'art. 6, comma 1 è stato fissato il termine perentorio di 45 giorni dalla stipula delle polizze individuali o di sottoscrizione dei certificati per quelle collettive, ai fini dell'informatizzazione delle stesse nel Sian; tale termine non può superare comunque le date del 15 giugno per le polizze sull'uva da vino e del 30 novembre per il resto delle produzioni vegetali, allevamenti e strutture aziendali (termini riportati nel successivo articolo 8 del medesimo decreto ministeriale).

In proposito si precisa che il termine di 45 giorni, essendo perentorio deve essere inteso come termine massimo non superabile; il rinvio ai termini dell'art. 8, contenuto nell'articolo 6, è riferito solamente alle polizze sottoscritte a meno di 45 giorni dai termini ultimi ivi stabiliti (15 giugno per l'uva da vino, 30 novembre per il resto); ad esempio, una polizza sulle colture autunno invernali,

*RA*



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

sottoscritta il 15 novembre dovrà comunque essere informatizzata entro il 30 dello stesso mese e di conseguenza il termine perentorio si riduce da 45 a 15 giorni.

Per le polizze collettive detto termine dovrà essere rispettato per l'informatizzazione dei certificati di polizza nei sistemi informativi degli organismi di difesa collettiva; tale adempimento deve risultare tracciabile ai fini dei controlli.

**Alternatività tra adesione a polizze collettive o polizze singole**

L'articolo 2 comma 5 del decreto legislativo n. 102/04 stabilisce che la sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale; tale disposizione deve essere intesa come possibilità alternativa in capo ad uno stesso soggetto nel medesimo anno all'interno del territorio di competenza dell'Organismo collettivo; pertanto un soggetto in una campagna assicurativa non può sottoscrivere contemporaneamente polizze singole e collettive nel territorio di competenza dell'organismo collettivo a cui aderisce.

**Controlli sulle polizze assicurative agevolate.**

Gli organismi pagatori e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di istruttoria delle richieste di contributo sulle polizze assicurative agevolate per svolgere le funzioni di competenza devono effettuare i controlli sui seguenti atti:

- testo completo delle polizze assicurative sottoscritte individualmente dagli agricoltori;
- polizze collettive sottoscritte dagli Organismi di difesa e certificati sottoscritti dagli imprenditori agricoli associati.

**Parametri zootecnia e strutture aziendali.**

Ai fini del calcolo dei parametri contributivi delle produzioni zootecniche e delle strutture aziendali si tiene conto dei ratei e quindi le tariffe medie sono calcolate considerando, oltre i valori assicurati e i premi assicurativi, anche i giorni effettivi di copertura assicurativa delle polizze sottoscritte nel corso dell'anno e relative al bestiame acquisito nel corso dell'anno o alle nuove strutture aziendali che entrano in funzione nel corso dell'anno.

**Nuovi assicurati**

22





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

Il Piano assicurativo 2013 incentiva la stipula di polizze agevolate da parte degli agricoltori che si assicurano per la prima volta mediante un meccanismo di calcolo della spesa ammessa a contributo più favorevole rispetto a quello applicato alle imprese agricole che si sono già assicurate in passato.

L'individuazione dei nuovi assicurati viene effettuata sulla base dei dati delle polizze e dei certificati assicurativi agricoli agevolati acquisiti dal Sian/Banca dati sui rischi agricoli; si tratta quindi di un unico elenco per tutte le polizze agevolate: colture vegetali, strutture aziendali e produzioni zootecniche.

Dalla banca dati viene estratto l'elenco dei codici fiscali e partite iva per i quali non risulta sottoscritto alcun certificato o polizza assicurativa agevolata nel periodo 2008/2012, che rappresentano i "nuovi assicurati" per i quali si applicano i criteri più favorevoli per il calcolo della spesa ammessa a contributo, stabiliti dal piano assicurativo.

**Variazioni delle consistenze in corso di campagna assicurativa**

Ai fini della copertura assicurativa agevolata di ciascuna tipologia di rischio (avversità atmosferiche, fitopatie, attacchi parassitari, epizootie), ai sensi dell'art. 3 comma 11 del piano assicurativo, non è consentita al singolo beneficiario la stipula di più polizze (o più certificati per le polizze collettive) per la medesima tipologia colturale o allevamento.

Tale criterio non si applica alle variazioni delle superfici aziendali o della consistenza zootecnica o del capitale investito in strutture aziendali che dovessero verificarsi nel corso della campagna assicurativa; in questi casi, al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione delle polizze agevolate, si dovrà provvedere alla stipula di nuove polizze (o certificati per le polizze collettive) che dovranno riguardare solamente le variazioni intervenute.

**Polizze non agevolate**

Il DM 12.02.2007, n.100.260 all'art.1 comma 1 dispone, tra l'altro, che: *"le polizze agevolate devono essere contrattate e gestite separatamente da eventuali polizze o altre tipologie di garanzie per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore"*.

Nella successiva circolare esplicativa del 8.03.2007, è stata ulteriormente ribadita la necessità di mantenere nettamente separate le polizze agevolate da quelle integrative a copertura della parte di rischio non ammissibile a contributo statale, evitando reciproci riferimenti.

Si ribadisce inoltre che, per assicurare la massima trasparenza e facilitare i controlli da parte degli Organi competenti prima della liquidazione del contributo, la polizza agevolata (o certificato di





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

polizza per le collettive) deve riportare *“l’informazione circa l’eventuale presenza di altra polizza non agevolata per la parte di rischio sul medesimo prodotto, non ammissibile a contributo pubblico”*.

Si coglie l’occasione per ricordare che la disposizione suddetta è finalizzata a mettere in condizione gli Organismi di controllo di avere tutte le informazioni necessarie per valutare che, al fine di evitare improprie determinazioni del contributo pubblico, l’ammontare del premio relativo alla polizza agevolata sia correttamente commisurato alla fascia di rischio oggetto della garanzia coperta dalla medesima.

Tale adempimento trova conferma nella prevista acquisizione dei predetti riferimenti delle polizze non agevolate nella banca dati, i cui contenuti sono stati implementati con il DM 8.5.2012.

Il Direttore Generale  
Giuseppe Cacopardi

